

STATUTO

della **Fondazione LIVIO E MARIA GARZANTI**

ART.1

È costituita in Forlì la Fondazione denominata Fondazione LIVIO E MARIA GARZANTI, con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 117.

La Fondazione è eretta a Ente Morale ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con D.P.R. 3.5.1956, n. 592.

ART. 2

La Fondazione viene costituita dal suo fondatore dott. Aldo Garzanti al fine di onorare la memoria del padre e della madre, al nome dei quali l'Ente viene intitolato.

ART. 3

La Fondazione ha per scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con lo svolgimento di attività di assistenza sociale, istruzione, formazione, promozione della cultura, dell'arte e delle scienze nelle seguenti forme:

a) sostenere il compimento degli studi universitari o postuniversitari di soggetti meritevoli, con particolare riferimento a giovani di nazionalità italiana, che si trovano in condizioni svantaggiate economicamente o perché quali portatori di handicap fisici (compresi i non vedenti), mediante l'erogazione di borse di studio attuata in accordo con le Università dell'Emilia - Romagna, destinate soprattutto a giovani che abbiano particolare attitudine nel campo della letteratura, dell'arte, delle scienze, del teatro e della cultura;

b) gestire laboratori finalizzati all'insegnamento a giovani svantaggiati, economicamente o perché come portatori di Handicap, compresi i non vedenti, di tecnologie informatiche, strumentali anche alla divulgazione culturale;

c) assumere e promuovere iniziative, mediante convegni, congressi, incontri, corsi di formazione e incentivazione alla ricerca e manifestazioni varie, atte a favorire nel territorio lo sviluppo dell'arte, della cultura e della scienza;

d) sovvenire con erogazioni di danaro persone economicamente bisognose o svantaggiate perché portatrici di handicap fisici che si siano particolarmente distinte per le attività artistiche, culturali o scientifiche svolte. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili attribuiti dal Fondatore o che in qualsivoglia modo pervengano in sua proprietà.

ART.5

La Fondazione provvede agli scopi di cui al precedente art. 3, con le rendite del patrimonio e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare tutti gli utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto a un soggetto

giuridicamente riconosciuto, operante nell'ambito del territorio provinciale e svolgente attività affini a quelle previste dall'art. 3 del presente statuto.

ART. 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri.

Essi debbono prestare la loro opera gratuitamente. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La designazione dei Consiglieri avviene come segue:

* - tre Consiglieri vengono nominati dal Comune di Forlì;

* - due Consiglieri vengono nominati da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Campus di Forlì, scelti fra il personale docente e ricercatore, incardinato presso la sede universitaria di Forlì.

Il Consiglio provvederà ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente.

ART. 7

Spetta obbligatoriamente al Consiglio di Amministrazione di redigere il bilancio annuale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in adunanze ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre; le altre ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sia per disposizione della Autorità Regionale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso indirizzato ad ogni membro a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, ai sensi del successivo art. 8.

ART. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Il Presidente può designare o delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART.9

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione ed al suo regolare, funzionamento, delibera, quando occorra, le modificazioni dello statuto e del regolamento, delibera in ordine alle iniziative da adottare per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, fissa i regolamenti di amministrazione e il servizio interno per il personale assume, sospende, licenzia impiegati e delibera, in definitiva, su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

ART. 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne vigila l'andamento in genere, convoca il Consiglio per la trattazione degli affari di sua competenza e cura la esecuzione delle deliberazioni, stipula i contratti e sovrintende a tutti i servizi della Fondazione e, in caso di urgenza, prende tutti i provvedimenti del caso, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocare entro breve termine.

ART. 12

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato alla Cassa dei Risparmi di Forlì con sede in Forlì. Tutte le operazioni relative sono compiute con mandati firmati dal Presidente della Fondazione o da un Consigliere, dallo stesso delegato, ai sensi dell'art. 8.

ART. 13

Gli atti contabili, la situazione di cassa ed il bilancio consuntivo della Fondazione sono esaminati da tre revisori dei conti, i quali ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione nelle adunanze ordinarie da tenersi ai sensi dell'art. 7, nei mesi di maggio e settembre di ogni anno.

I tre revisori dei conti vengono nominati dal Comune di Forlì
I revisori sono scelti fra i liberi professionisti iscritti (o comunque già iscritti) nell'Albo professionale degli avvocati e/o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o in quello dei revisori dei conti.

Essi durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere rieletti.

ART. 14

Con apposito regolamento saranno disciplinate le norme per l'attuazione delle finalità di cui alle lett. a) b) e d) del primo comma dell'art. 3 del presente statuto, la nomina e il licenziamento del personale stipendiato, le norme contabili e di amministrazione e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento e tutto quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione della fondazione.

ART.15

Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

F.to Marino Busnelli

" Silvia Deflorian (impronta sigillo)